

di penale lire cinquecento ed a tu-
rare lo sportello, e ciò ogni qual
volta contravvenzioni a tale divieto.
14.° È proibito ai conduttori di se-
minare nei colti detti rispianti de-
gli acquedotti. —

15.° I conduttori per l'irrigazione dei
pennanti delle terre locate e mai
per staggi che restano espres-
samente proibite, potranno ottenere
dai locanti il permesso d'usare
delle acque del fiume Maga-
zolo, per due vicende nel me-
se di Marzo, fino al venti d'
aprile di ogni anno, però se
da un tale permesso dell'uso
d'acqua che si potrebbe dare,
ne venisse per conseguenza di do-
vere chiudere il mulino di Gule-
fa Ginmarrella, in questo
caso i conduttori predetti si ob-
bligano pagare ai gabellati del
mulino medesimo, ed ai suoi
locanti le vacature correspon-
denti al fitto del predetto mulino



490
e per il tempo che resterà chiuso.
Nel corso che i locanti permetteranno
l'uso delle acque, i predetti con-
duttori si obbligano appesante a
proprie spese dal fiume Maga-
zolo e dal punto che loro sarà
indicato dalla persona incaricata
dai signori locanti.

16.° I fittuari restano assolutamen-
te proibiti di condurre le acque
in alieno territorio, potendone
solo usare per le terre che tengono
in affitto e dopo restituirle al
fiume e agli acquedotti, restando
in facoltà degli affittanti di far-
ne quell'uso che essi credono
più conveniente giovandosi degli
stessi acquedotti.

17.° Resta altresì dichiarato che
in caso di aridità o di scarsità
d'acqua, se gli affittuari
soffrano danni, qualunque essi
siano, i locanti non saranno re-
sponsabili ad alcuna ragione d'esta-
glio restando l'uso delle acque